



Comune di Follonica

Provincia di Grosseto

REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con Deliberazione del C. C. n. 16 dell'11 giugno 2012

Modificato con:

Deliberazione del C. C. n. 13 del 29 aprile 2019

Deliberazione del C. C. n. 13 del 16 marzo 2017

Deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del C. C. n. 37 del 09 settembre 2020

Deliberazione del C. C. n. 5 del 28 gennaio 2021

Deliberazione del C.C. n.....del.....

INDICE

Art.1 – Oggetto.....	pag.3
Art.2 – Presupposto dell'imposta.....	pag.3
Art.3 – Soggetto passivo dell'imposta.....	pag.3
Art.4 – Esenzioni.....	pag.4
Art.5 – Misura dell'imposta.....	pag.4
Art.6 – Obblighi dei gestori delle strutture ricettive.....	pag.5
Art.7. – Versamenti.....	pag.5
Art.8 – Disposizioni in tema di accertamento.....	pag.6
Art.9 – Sanzioni amministrative	pag.7
Art.10 – Riscossione coattiva.....	pag.7
Art.11 – Rimborsi.....	pag.7
Art.12 – Pubblicazione.....	pag.8
Art.13 – Contenzioso.....	pag.8
Art.14 – Funzionario responsabile dell'imposta.....	pag.8
Art.15 – Disposizioni transitorie e finali.....	pag.8

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 15.12.1997.
2. Il regolamento istituisce l'imposta di soggiorno nel Comune di Follonica, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 23 del 14.2.2011, disciplinandone l'applicazione.
3. Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e promozione della città, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali fruibili anche dai turisti.

Articolo 2

Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive, ubicate nel territorio del Comune di Follonica, di cui alla legge regionale in materia di turismo n.42/2000.
2. L'imposta si applica nel periodo che va dal 1° aprile al **31 ottobre**.
3. Per "strutture ricettive" si intendono tutte le strutture alberghiere, extra alberghiere ed all'aperto gestite per la produzione e l'offerta al pubblico di servizi per l'ospitalità, come stabilite dalla Legge Regionale della Toscana 20.12.2016 n° 86 (Testo unico del sistema turistico regionale) **sostituito dalla Legge Regionale della Toscana 31.12.2024 n° 61 modificato e integrato dalla Legge Regionale del 06.06.2025 n. 28**. Rientrano tra queste, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- alberghi diffusi;
- alberghi;
- aree di sosta;
- campeggi;
- camping-village;
- case per ferie;
- condhotel (nuove strutture turistiche che abbinano le camere d'albergo a più ampi appartamenti che si possono acquistare come case vacanza)
- ostelli per la gioventù;
- parchi di vacanza;
- residenze turistico-alberghiere;
- rifugi escursionistici;
- villaggi turistici;
- le strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione (esercizi di affittacamere; bed and breakfast; case e appartamenti per vacanze; residenze d'epoca, i residence);
- gli alloggi ammobiliati, o parti di essi, utilizzati per "locazioni brevi", ovvero non superiori a 30 giorni, di cui all'art. 4 del decreto legge 24.4.2017 n° 50, convertito dalla legge n.96 del 21.06.2017 e all'art.70 della Legge Regionale n.86 del 2.12.2016, **sostituito dalla Legge Regionale della Toscana 31.12.2024 n° 61 modificato e integrato dalla Legge Regionale del 06.06.2025 n. 28**.

Articolo 3

Soggetto passivo dell'imposta

1. Soggetto passivo dell'imposta è il soggetto che pernotta nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2.

Articolo 4

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Follonica;
 - b) minori entro il sedicesimo anno di età;
 - c) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo di almeno venticinque partecipanti. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti;
 - d) i volontari che nel sociale offrono il proprio servizio in città in occasione di manifestazioni ed eventi organizzati dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per emergenze ambientali; per ogni iniziativa il settore organizzatore dell'evento provvederà a definire l'elenco degli operatori e dei soggetti interessati;
 - e) gli appartenenti delle forze di polizia, statali e locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco che soggiornano per esigenze di servizio anche a carattere temporaneo;
 - f) dipendenti della struttura turistico ricettiva che vi alloggiano per lavoro;
 - g) gli atleti e relativi accompagnatori ufficiali che soggiornano in occasione di manifestazioni sportive organizzate dalle Associazioni presenti nel Comune di Follonica o della stessa Amministrazione Comunale, **nonché i partecipanti, intesi come "gruppo squadra" ad eventi sportivi di rilevanza regionale, nazionale ed europea, previa richiesta diretta da parte della struttura ricettiva, da autorizzare con apposita delibera di Giunta Comunale;**
 - h) i lavoratori dipendenti che soggiornano per motivi di lavoro limitatamente ad attività da svolgere presso la città di Follonica; la ricorrenza di detta condizione deve essere certificata del datore di lavoro e del lavoratore.
 - i) portatore di handicap non autosufficiente e beneficiario dell'indennità di accompagnamento compreso un accompagnatore;
 - j) **i soggetti che alloggiano nelle strutture ricettive di cui all'art.2 comma 3 a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubblica, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario.**
2. Le esenzioni di cui alle lettere d), e), g), h), i) e j) dovranno essere dichiarate dagli interessati, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 455/2000 e ss.mm, **al responsabile del pagamento dell'imposta unitamente alla presentazione di documentazione probante il diritto di esenzione.**

Articolo 5

Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento e può essere articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell'art. 2 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime.

2. **La misura** dell'imposta è stabilita e dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni entro la misura massima stabilita dalla legge.
3. Nelle strutture di cui all'art. 2, l'imposta è applicata fino ad un massimo di quindici pernottamenti consecutivi.

Articolo 6

Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive e delle altre tipologie ricettive indicate nell'art.2 comma 3 di seguito denominati "gestori" ubicati nel Comune di Follonica sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
2. Il gestore comunica al servizio tributi del Comune di Follonica entro **i termini di cui al comma 2 dell'articolo 7 del presente regolamento**, il numero di pernottamenti imponibili e la somma riscossa ai soli fini della corretta contabilizzazione da parte dell'Amministrazione.
3. La comunicazione di cui al comma 2 va presentata anche in caso di mancanza di ospiti presso la struttura. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire comunicazioni distinte per ogni struttura.
4. I "nuovi" gestori in concomitanza con l'inizio dell'attività devono obbligatoriamente presentare all'ufficio preposto la richiesta di registrazione su apposito portale messo a disposizione dal Comune di Follonica richiedendo le credenziali di accesso necessarie per la presentazione delle comunicazioni degli importi riscossi di cui al comma 2.
5. I gestori di portali telematici e/o piattaforme on line e i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare sono tenuti alla riscossione e al riversamento dell'imposta di soggiorno al Comune di Follonica le cui modalità operative saranno concordate con atto convenzionale da sottoscrivere con modalità operative da concordare tra le parti. In tali casi l'imposta di soggiorno deve essere versata dal soggetto passivo al momento della prenotazione o contestualmente al pagamento del corrispettivo del soggiorno. I portali telematici e/o le piattaforme on line convenzionate si sostituiscono ai soggetti ospitanti nella riscossione e riversamento dell'imposta di soggiorno assumendone gli obblighi di dichiarazione, versamento e rendicontazione.
6. Il gestore, ai sensi di quanto disposto dall'art.4 comma 1-ter del D.Lgs.23/2011 è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi così come modificato dall'art.180 comma 3, del D.L. n.34 del 19.05.2020 convertito in Legge n.77 del 17.07.2020.
7. Il gestore deve presentare una'unica dichiarazione, esclusivamente in via telematica, della imposta di soggiorno entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo secondo le modalità predisposte approvate con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze sentita la conferenza Città-Stato ed autonomie locali tenendo conto di quanto stabilito dal D.L. n.34/2020.
8. Il gestore è obbligato a conservare tutta la documentazione inerente al tributo, ai sensi di legge.

Articolo 7

Versamenti

1. I soggetti di cui all'articolo 3 che pernottano nelle strutture ricettive e nelle altre tipologie indicate nell'art.2 del presente Regolamento corrispondono l'Imposta di Soggiorno al soggetto responsabile del pagamento. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Follonica.

2. Il gestore **nonché responsabile del pagamento dell'imposta** effettua il versamento al Comune di Follonica delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno **con le seguenti scadenze:**
 - **entro il 15 luglio per le riscossioni relative ai mesi di aprile, maggio e giugno;**
 - **entro il 15 ottobre per le riscossioni relative ai mesi di luglio, agosto e settembre;**
 - **entro il 15 novembre per le riscossioni relative al mese di ottobre.**
3. **I versamenti dovranno avvenire tramite bonifico bancario o versamento diretto presso la Tesoreria Comunale.**

Articolo 8

Disposizioni in tema di accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo, i commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale può:
 - a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati, ivi compresi i dati riportati sul registro delle presenze;
 - c) la mancata presentazione della documentazione richiesta e/o la mancata risposta ai questionari sarà sanzionata con le modalità previste dall'art.9 del presente Regolamento;
 - d) **effettuare attività di controllo e accertamento presso le strutture ricettive, ivi compresi i locali di pernottamento, mediante personale di Polizia Municipale eventualmente coadiuvato con personale della Guardia di Finanza;**
3. Ai fini dell'attività di controllo e accertamento sull'imposta di soggiorno il D.l n.34/2019 all'art.13-quater comma 2 dispone che i dati relativi alle persone alloggiate negli alberghi e nelle altre strutture ricettive compresi i gestori di case e appartamenti per vacanze, trasmessi alle Questure sono forniti dal Ministero dell'Interno, in forma anonima ed aggregata per struttura ricettiva, all'Agenzia delle Entrate, che li rende disponibili anche ai fini del monitoraggio ai Comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno così come previsto dal decreto interministeriale emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno dell'11.11.2020.
4. In mancanza delle informazioni di cui al comma 3 i controlli verranno, anche, effettuati utilizzando tutti gli strumenti previsti dalle normative vigenti al fine del recupero dell'evasione e dell'elusione. Il controllo è espletato sia con accertamenti ispettivi presso la struttura, sia con accertamento induttivo o analitico eseguito comparando i dati acquisibili presso altri Enti esterni all'Amministrazione Comunale tenendo inoltre conto delle potenzialità ricettiva del gestore dichiarata ai competenti uffici della Pubblica Amministrazione assumendo quali parametri il numero dei posti letto della struttura, la percentuale di saturazione delle strutture presenti sul territorio Comunale nel periodo di esercizio di riferimento comparandolo con strutture similari.

Articolo 9

Sanzioni amministrative

1. Le violazioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative dall'art.4 comma 1-ter del D.Lgs. 23/2011 così come modificato dall'art.180 del D.L. n.34/2020 (decreto rilancio) convertito in legge **e, dei Decreti Legislativi n.471, n.472, n.473 del 18 dicembre 1997 in materia di sanzioni tributarie.**
2. Per l'omessa o infedele dichiarazione da parte del responsabile dell'imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'imposta dovuta demandandone alla Giunta Comunale la determinazione.
3. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'art.13, del D.Lgs.471/97 **e s.m.i.**
4. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari o richiesta di documentazione, da parte del gestore, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria secondo quanto disposto dall'art.7- bis del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, nella misura determinata dalla Giunta Comunale.
5. Per la violazione all'obbligo di informazione al cliente relativo all'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'art. 7/bis del D. Lgs.18 agosto 2000 n. 267.
6. Il procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo è disciplinato dalle disposizioni della legge 24 novembre 1981 n 689.
7. L'irrogazione delle sanzioni non esonera dal pagamento dell'imposta evasa che può essere determinata tenendo conto di quanto indicato nell'art.8 comma 3 del presente Regolamento.

Articolo 10

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto, sono rimosse coattivamente.

Articolo 11

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata previa richiesta motivata e documentata da presentare al Comune di Follonica almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento ai fini della preventiva autorizzazione.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dodici.

Articolo 12

Pubblicazione

1. Il presente Regolamento sarà trasmesso al Ministero delle Finanze ai sensi del combinato disposto dell'art.52, comma 2, del D.Lgs.446//97 e dell'art.13,comma 15del D.l.201/2011convertito in legge n.214/2011.

Articolo 13

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n.546 e successive modifiche.

Articolo 14

Funzionario responsabile dell'imposta

1. La Giunta Comunale provvede, con proprio atto, alla nomina del funzionario responsabile dell'imposta di soggiorno.
2. Il funzionario responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

Articolo 15

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento, ~~entrano in vigore~~ **tenendo conto di quanto disposto dell'art.13 comma 15-quater del D.L. n.201/2011 convertito dalla legge n.214 del 22 dicembre 2011, sono efficaci dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della pubblicazione sul sito internet del Mef .**
2. Il monitoraggio degli effetti conseguenti all'applicazione dell'imposta e la formulazione di eventuali proposte correttive è demandato annualmente all'Osservatorio Turistico di Destinazione (OTD) di cui al Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 4371/2010, all'interno del quale il Comune di Follonica è inserito.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario e, in particolare, i decreti legislativi n°471,472,473 del 18/12/1997, l'art.1, commi dal 158 al 170, della legge 27/12/2006 n°296 e il Regolamento delle entrate approvato dal Consiglio Comunale di Follonica.